



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Oggetto

FELICE MANNA - Presidente -

ALDO CARRATO - Consigliere -

MILENA FALASCHI - Consigliere -

ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -

CRISTINA AMATO - Consigliere -

CONDOMINIO

Ud. 07/12/2022 - PU

R.G.N. 17220/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 17220-2018 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

;

**- ricorrente -**

**contro**

CONDOMINIO (omissis) , rappresentato e

difeso dall'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1491/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;  
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

### FATTI DI CAUSA

(omissis) ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 1491/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata il 22 marzo 2018.

Resiste con controricorso il Condominio (omissis)

Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da (omissis)

, all'epoca minore, unico erede del padre (omissis)

, al decreto ingiuntivo n. 19472/2014 per l'importo di € 10.139,19 intimato dal Tribunale di Milano su domanda del Condominio (omissis).

L'opponente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo non faceva menzione della qualità erede con beneficio di inventario dell'intimato e che era illegittimo l'accollo delle spese "personali" poste a suo carico dall'assemblea condominiale con deliberazione peraltro impugnata ex art. 1137 c.c. (e poi annullata con sentenza del 15 novembre 2016 resa dallo stesso Tribunale di Milano). A seguito di pignoramento immobiliare, (omissis) aveva comunque provveduto al pagamento della somma ingiunta (oltre che delle somme maturate successivamente a titolo di oneri condominiali), sicché il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11 febbraio 2016, dichiarò cessata la materia del



contendere nel giudizio di opposizione, compensando tra le parte le spese processuali.

La Corte d'appello di Milano ha quindi respinto l'appello proposto da (omissis) il quale aveva lamentato la mancata valutazione della "soccombenza virtuale" ai fini della regolamentazione delle spese di primo grado, ed ha invece accolto l'appello incidentale proposto dal Condominio (omissis), condannando il (omissis) a rimborsare alla controparte anche le spese del giudizio svoltosi davanti al Tribunale.

La Corte d'appello ha sostenuto che "la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ... è pur sempre dichiarazione di volere accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni"; ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo opposto a seguito dell'avvenuto pagamento; ha escluso la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di procura alle liti, non occorrendo all'amministratore autorizzazione assembleare per riscuotere le spese condominiali; ha negato che nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo potessero rilevare i vizi attinenti alla maggioranza necessaria per la approvazione del bilancio o all'eccesso di potere addebitabile alla deliberazione assembleare, avendo il (omissis) dedotto di aver impugnato la stessa solo per la parte attinente a spese non di sua competenza, poi rinunciate dal Condominio; ha infine ravvisato la soccombenza virtuale del (omissis) quanto alla regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.



137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. Il primo motivo del ricorso di (omissis) deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c.

Il secondo motivo di ricorso deduce l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (accettazione beneficiata), in relazione all'art. 112 c.p.c., all'art. 132 n. 4 c.p.c. e all'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.

Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello, nell'esaminare i motivi di gravame relativi alla mancanza di valutazione circa la soccombenza virtuale, alla mancata revoca del decreto opposto e alla mancata valutazione dell'eccepita accettazione beneficiata, li ha ritenuti infondati e ha poi proceduto alla valutazione della soccombenza virtuale, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha ritenuto che solo l'eccezione di accettazione beneficiata avrebbe potuto portare all'accoglimento del motivo.

Il terzo motivo del ricorso di (omissis) allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 459, 470, 471, 484, 490 e 2909 c.c., lamentando che Corte d'appello non abbia tenuto conto che, fermo il principio che l'erede beneficiato acquista la qualità di erede, il decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio doveva necessariamente essere opposto dall'intimato, perché l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario va necessariamente eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, e non poteva poi dedursi per la prima volta in sede esecutiva.

Il quarto motivo di ricorso censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137, 1421 c.c., perché la Corte d'appello non avrebbe osservato il principio



giurisprudenziale secondo cui nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore del condominio per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice può sindacare, in via incidentale, anche la validità della relativa delibera assembleare, qualora essa sia affetta da vizi che ne comportino non la semplice annullabilità, ma la nullità radicale. Nella specie, il ricorrente assume di aver dedotto che il rendiconto approvato il 18 marzo 2014 era stato da lui contestato per l'addebito a suo carico di € 2.350,84 a titolo di spese "personali" (competenze legali), vizio poi riscontrato nel giudizio ex art. 1137 c.c. dalla sentenza del 15 novembre 2016 resa dal Tribunale di Milano.

Il quinto motivo di ricorso denuncia, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non avendo la Corte d'appello considerato che il "pagamento dell'intera somma ingiunta (come ridotta spontaneamente dal Condominio in seguito alla proposta opposizione), pur determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, non incide sul regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza dei motivi dell'opposizione doveva essere valutata con riferimento alla data di emissione del suddetto decreto, visto che il decreto qui opposto era stato emesso nei confronti dell'erede puro e semplice e si fondava su una delibera parzialmente nulla".

II. I cinque motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, e sono nel complesso infondati.

II.1. Va dapprima negata la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., contenendo la stessa le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.



D'altro canto, la configurabilità dei vizi di omessa motivazione o di omessa pronuncia, ovvero di difetti di attività dei giudici di secondo grado, ipotizzati nei primi due motivi di ricorso, è contraddetta dalla contemporanea proposizione, nei restanti motivi, della denuncia della violazione di numerose norme di diritto sostanziale, in quanto siffatta denuncia presuppone, all'opposto, che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa.

II.2. Quanto alle restanti censure, risulta che il Tribunale di Milano, giudice dell'opposizione proposta da (omissis), quale erede del padre (omissis), al decreto ingiuntivo n. 19472/2014 intimato su domanda del Condominio (omissis), preso atto del pagamento della somma ingiunta da parte del (omissis), con sentenza dell'11 febbraio 2016 dichiarò cessata la materia del contendere.

Di tale sentenza (omissis) avrebbe potuto dolersi in sede di appello contestando l'esistenza del presupposto per emettere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo altrimenti più contestare la decisione per questioni di merito (Cass. Sez. Unite, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478; Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 - L, 13/07/2016, n. 14341).

E' quindi sottratta all'ambito del presente giudizio di legittimità, sulla base di quanto venne devoluto in appello e dei conseguenti motivi di ricorso, la statuizione di cessazione della materia del



contendere, essendo la stessa coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.

Ciò considerato, spetta certamente al giudice del merito, nel caso in cui dichiarare cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, cosa che non si evince nel caso di specie.

In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiarare la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023). Quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese del giudizio soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell'attribuzione della qualità di soccombente, attraverso il riscontro dell'astratta fondatezza delle ragioni delle



difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. 3, 14/07/2003, n. 10998).

La Corte d'appello ha esposto gli argomenti in base ai quali ha deliberato la probabile non fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da (omissis) e tale apprezzamento di fatto non induce ad affermare che la condanna alle spese inflitta al ricorrente abbia errato nell'attribuzione allo stesso della qualità di soccombente.

II.3. E' corretta l'argomentazione del ricorrente secondo cui egli fu indotto a proporre opposizione al decreto ingiuntivo per eccepire l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, in quanto la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti va fatta valere nel giudizio di cognizione promosso dal creditore che abbia azionato per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; sicché, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione (né tale fatto sia stato rilevato d'ufficio dal giudice: Cass. Sez. Unite, 07/05/2013, n. 10531), la qualità di erede con beneficio d'inventario e la correlata limitazione della responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva (da ultimo, Cass. Sez. 2, 29/09/2020, n. 20531; Cass. Sez. 2, 26/03/2018, n. 7477).

Tuttavia, nel valutare la astratta fondatezza della pretesa azionata dal Condominio creditore, a seguito del pagamento integrale della somma ingiunta dopo la notificazione del decreto ed in pendenza dell'opposizione (arg. da Cass. Sez. 6 -2, 16/11/2017, n. 27234; Cass. Sez. 2, 28/12/2020, n. 29642; Cass. Sez. 1, 22/05/2008, n. 13085), e dunque per verificare se la Corte d'appello di Milano abbia violato il principio della





soccombenza, ponendo le spese a carico dell'opponente <sup>(omissis)</sup>

, basta considerare che la proposizione dell'eccezione di accettazione con beneficio d'inventario da parte dell'erede non rende perciò soccombente il creditore del *de cuius*, il quale ottiene, piuttosto, la condanna dell'erede al pagamento del debito ereditario non per l'intero, ma limitatamente alla responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari (Cass. Sez. 3, 14/03/2003, n. 3791; Cass. Sez. 2, 27/07/2022, n. 23398).

In sostanza, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, la limitazione della responsabilità per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari comporta una posizione dell'erede, di fronte alle ragioni del creditore del defunto, quantitativamente diversa o più favorevole, restando tuttavia ferma la sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, ad esso riferibili nella qualità suddetta (Cass. Sez. 3 12/04/2017, n. 9350).

Il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., del resto, va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. Non integra, invece, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, circostanza di cui il giudice di merito può, semmai, tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (ove tale esito sia riconducibile ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità



ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) (Cass. Sezioni Unite, 15/09/2022, n. 27172; Cass. Sezioni Unite, 31/10/2022, n. 32061; Cass. Sezioni Unite, 08/11/2022, n. 32906).

II.4. Neppure è censurabile la delibazione che la Corte d'appello ha compiuto circa la probabile non fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo in relazione ai dedotti profili di invalidità della deliberazione assembleare su cui era fondato il decreto ingiuntivo.

II.4.1. Occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice



deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).

II.4.2. Va corretta la motivazione della sentenza impugnata, giacché non conforme a diritto, nella parte relativa al sindacato di validità sulla delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo intimato dal condominio.

Alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. In particolare, i vizi della delibera assembleare attinenti alla suddivisione delle spese, ove non venga dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri, non possono essere sindacati dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su



tale delibera, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento.

Quanto invece alla questione della "spese personali" addebitate al (omissis), il quarto motivo di ricorso denota una carenza di specifica riferibilità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) alla decisione impugnata, giacché la Corte d'appello di Milano ha affermato che il relativo importo di € 2.350,86, che era stato anche oggetto della proposta impugnazione ex art. 1137 c.c., non era più incluso nella somma azionata, giacché rinunciato dal Condominio.

III. Il ricorso viene, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza in favore del controricorrente nell'importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

#### **P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore

ANTONIO SCARPA

Il Presidente

FELICE MANNA

